



COMUNE DI BORMIDA
Provincia di SAVONA

Prot. n° 669

ORDINANZA PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

ORDINANZA N. 6

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNALE

Considerato che la presenza di:

- siepi che invadono la sede viaria e/o marciapiedi e i passaggi pedonali;
- rami protesi sulla sede viaria di piante poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o boscate;
- piante radicate in giardini, aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
- piante radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccume ed marcescenze;
- piantagioni (alberi, arbusti rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da essi si stacca, cada in fossi e cunette poste a lato delle strade, con conseguente minore efficienza del sistema di raccolta e deflusso delle acque meteoriche;

costituisce grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade e ad uso pubblico, sia veicolare che pedonale;

Rilevato inoltre che i proprietari di fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico hanno l'obbligo di mantenere le ripe sia a valle che a monte delle medesime in modo da evitare franamenti o cedimenti del corpo stradale ed evitare che qualsiasi materiale invada la sede stradale;

Ricordato che l'art. 29 del Nuovo Codice della strada, approvato con D.Lgs N, 285 del 30.04.1992 e s.m. e i., dispone che "proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare le strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o ne compromettano comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengono a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile;

Visti:

- il vigente Codice Civile;
- il vigente codice della strada D.lgs n. 285/1992 e il suo Regolamento di esecuzione;
- la legge n. 689/191;
- la legge n. 241/1990;
- il D.lgs n. 267/2000

Ritenuto pertanto necessario eliminare i potenziali pericoli per la circolazione veicolare e pedonale sulle strade comunali;

ORDINA

Ai proprietari dei fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico di:

- 1) mantenere le siepi e le alberature, ivi comprese le piante di alto fusto, nonché ogni tipo di vegetazione, permanentemente regolate in modo tale da evitare restringimenti della sede stradale necessari alla circolazione stradale veicolare e pedonale, alla fine di assicurare la

piena visibilità delle aree necessarie alla viabilità e legittimità della segnaletica dalla distanza e angolazione necessarie;

- 2) rimuovere, nel più breve tempo possibile. Alberi o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, che a causa di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sulla sede stradale;
- 3) Mantenere ad un'altezza massima di 1,00 (uno) metro, presso curve ed incroci stradali, le siepi, i cespugli di qualsiasi genere e le piantagioni nel tratto di 20,00 (venti) metri lineari prima dell'inizio delle curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia.
- 4) Assicurare la regolare manutenzione delle ripe dei fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico in modo tale da evitare che qualsiasi tipo di materiale proveniente dalla proprietà invada la sede stradale;
- 5) Assicurare la regolare manutenzione dei fossi stradali di scolo rimuovendo ogni tipo di materiale proveniente dal fondo o terreni di proprietà che ostacoli il regolare deflusso delle acque meteoriche;

AVVERTE

- che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi in materia, sarà applicata una sanzione amministrativa da un minimo di € 169,00 ad un massimo di € 679,00 ai sensi dell'art. 29 e 31 del D.lgs 285/1992 Nuovo Codice della strada;

- che nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, alla pulizia dei fossi ed al mantenimento delle ripe, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi;

- che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs 285/1992 Nuovo codice della strada, ciascuno di questi soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà possibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;

- che avendo il presente atto effetto continuativo, i proprietari di fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico dovranno provvedere a ripetere le suddette operazioni di taglio, mantenimento e pulizia ogni qualvolta la stessa si renda necessaria;

RAMMENTA ALTRESI'

- che in caso di incidenti causati da incuria del fronte strada la responsabilità civile e penale graverà sui soggetti tenuti alla cura delle suddette aree,
- il generale principio delle responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore ecc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

E' fatto obbligo a tutti i proprietari dei fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico di rispettare la presente ordinanza e gli agenti di Polizia Municipale e Locale sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l'Albo pretorio on-line del Comune, affissa mediante manifesti negli spazi pubblici e resa pubblica nella località interessata, nonché inserita nel sito istituzionale dell'Ente (www.comune.bormida.sv.it).

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge della legge 7.08.1990, n. 241, avverto che attraverso la presente ordinanza è ammesso ricorso nel termine di 30 giorni della pubblicazione all'Albo Pretorio, al Ministero dei lavori Pubblici (art. 37, comma 3 del D.lgs n. 285/1992) ovvero, in via alternativa, ricorso al TAR Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il responsabile del procedimento è l'arch. Laura PASERO, funzionario tecnico presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Dalla Residenza Municipale, 2 MAR 2016

